

Codice A1803A

D.D. 28 giugno 2017, n. 2001

Revoca dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi sulle province di Torino, Biella, Novara, Verbania, Vercelli, a partire dal giorno 29.06.2017

Legge 21 novembre 2000 n. 353. Legge regionale 19 novembre 2013 n. 21

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353, in particolare l'articolo 3 comma 3 lettera f) e l'articolo 10 comma 5;

vista la Legge regionale n. 21/2013, la quale, all'articolo 5 comma 3 prevede che:

“La struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo, determina lo stato di massima pericolosità, anche per una o più province, oltre che per l'intero territorio regionale. Tale determinazione comporta l'applicazione dei divieti previsti all'articolo 11, comma 6”;

considerato che detto articolo 11 comma 6, prevede che:

“Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dal bosco viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio. In particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio”;

considerato che l'art. 14 comma 2 della L.r. 21/2013 prevede che:

“Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 6, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 353/2000;

vista la determinazione dirigenziale n. 1925 del 21.06.2017, con la quale era stato dichiarato lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, su tutto il territorio regionale;

valutato che la cessazione delle condizioni di massima pericolosità per incendi boschivi sul territorio delle province di Torino, Biella, Novara, Verbania, Vercelli, emerge dalla situazione meteorologica in atto e prevista dai prodotti del Centro Funzionale Arpa Piemonte;

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 7 del D. Igs n. 165/2001 e successive modifiche;

visto l'art. 17 della legge regionale n. 23/2008;

determina

Lo CHIUSURA dello stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal giorno 29.06.2017 sul territorio delle province di Torino, Biella, Novara, Verbania, Vercelli, ai fini della Legge n. 353/2000 e legge regionale n. 21/2013.

Per le province di Alessandria, Asti, Cuneo resta in vigore quanto previsto con Determinazione dirigenziale n. 1925 del 21.06.2017

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte al sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR. n. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
dott. Franco LICINI